



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
Provincia di Torino

**Regolamento
sale giochi, detenzione
videogiochi e giochi leciti**



Adottato con deliberazione consiliare
n.15 in data 9 marzo 2011

INDICE

- Art. 1 Definizione
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Requisiti dei locali
- Art. 4 Distanze
- Art. 5 Superfici
- Art. 6 Pareri tecnici
- Art. 7 Licenza amministrativa
- Art. 8 Attività di somministrazione
- Art. 9 Prescrizioni
- Art. 10 Orario e modalità di esercizio
- Art. 11 Trasferimento di gestione
- Art. 12 Decadenza, sospensione e revoca
- Art. 13 Attività di *bowling*
- Art. 14 Installazione apparecchi nei pubblici esercizi
- Art. 15 Licenza sale giochi in parchi di divertimento
- Art. 16 Sanzioni
- Art. 17 Pubblicità del Regolamento
- Art. 18 Entrata in vigore del Regolamento

Art. 1 – DEFINIZIONE

Ai sensi del presente regolamento per sala giochi (o sala d'attrazioni) si intendono i locali (uno o più locali comunicanti) allestiti per lo svolgimento del gioco lecito ove siano messi a disposizione dei clienti apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici oltre ad eventuali apparecchi meccanici quali ad esempio biliardi, biliardini, flipper e gioco di vario genere, dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei clienti.

Non sono disciplinati dal presente regolamento i locali ove venga svolta esclusivamente l'attività di biliardo: detta attività può essere esercitata in locali costruiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Le sale dedicate esclusivamente ai giochi da tavolo non rientrano nel presente regolamento: per l'esercizio delle stesse è comunque necessaria la licenza prevista dal T.U.L.P.S. e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

A norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dell'art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modifiche e la cessazione delle attività di sale giochi e *bowling* nonché l'installazione di singoli apparecchi negli esercizi pubblici diversi dalle sale giochi. La detenzione di apparecchi meccanici e congegni automatici è disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2007 recante "*individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che posso essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici*", e dal Decreto Ministero del 27/10/2003 "*Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso pubblici esercizi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.*"

Art. 3 - REQUISITI DEI LOCALI

I locali nei quali si intende svolgere l'attività di sala giochi devono essere in possesso:

- a) dei requisiti previsti dal PRG e da altre norme in materia urbanistica;
- b) dotato di servizio igienico con relativo antibagno ad uso del pubblico e conforme alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- c) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi e norme acustiche;
- d) requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 564/1992, ai sensi dell'art. 153 del R.D. 635/1940;
- e) avere una distanza da altra sala giochi come indicato dall'art. 4 e superficie come indicato dall'art. 5;
- f) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco, qualora il locale abbia una capienza superiore alle 100 persone;
- g) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato se la stessa accoglie un numero superiore a 200 persone in adeguamento alle norme DPR n. 311 del 28 maggio 2001;
- h) dotazione dei parcheggi nel caso la superficie del locale sia superiore ai 250 mq.

Art. 4 - DISTANZE

La distanza minima delle sale gioco da scuole di ogni ordine e grado, chiese e luoghi di culto, strutture sanitarie, uffici delle forze dell'ordine, uffici pubblici in genere, poligono di tiro ed impianti sportivi è fissata in metri cinquecento.
La distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve compreso tra le due porte di accesso principale.

Art. 5 – SUPERFICIE

Il locale sede dell'attività dovrà avere una superficie minima di mq. 50.

Non costituisce superficie utile la zona destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi.

Alle sale da gioco con superficie utile complessiva superiore ai 250 mq, ai fini della dotazione dei parcheggi, si applica la normativa relativa alle medie strutture di vendita.

Art. 6 - PARERE TECNICI

Prima del rilascio di una nuova licenza per sala giochi o al trasferimento, l'Amministrazione dovrà accertare l'esistenza dei seguenti requisiti:

- 1) collocazione dell'esercizio in conformità al PRG e alla destinazione d'uso dei locali;
- 2) condizioni igienico sanitarie;
- 3) condizioni di viabilità e sorvegliabilità;
- 4) rispetto norme impatto acustico.

Art. 7 - LICENZA AMMINISTRATIVA

L'apertura di nuove sale giochi o il trasferimento dell'attività stessa in altri locali è subordinato al possesso della licenza rilasciata dal competente servizio comunale.

Nella domanda tendente ad ottenere il rilascio o il trasferimento della licenza in altri locali, l'interessato dovrà specificare quanto segue:

- a) le proprie generalità o nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il numero di codice fiscale e P.IVA;
- c) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11,12 e 92 del T.U.L.P.S. da parte del titolare ed eventuali soci;
- d) il possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al Decreto Ministeriale n° 564/1992 e successive modifiche ed integrazione, ai sensi dell'art. 153 del R.D. n° 635/1940;
- e) la superficie utile del locale, l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio;
- f) la dichiarazione del rispetto della distanza minima della sala giochi di cui all'art. 4;
- g) l'elenco e la descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installarsi, nonché la relativa superficie occupata;
- h) la planimetria in scala adeguata attestante la superficie utile del locale delle aree separate specificamente dedicate di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.07.2007, e la relazione tecnica, resa da un tecnico abilitato, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e sicurezza degli impianti;
- i) la relazione attestante il rispetto dei limiti di rumorosità interna (nei casi previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e s.m.i.) ed esterna (L. n. 447/95 e s.m.i., L.R. n. 52/00 e s.m.i., D.G.R. n. 9-11616 del 2.02.2004 e piano comunale di zonizzazione acustica);

- j) la certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie un numero superiore a 200 persone in adeguamento alle norme D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001;
- k) il certificato di prevenzione incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco, qualora il locale abbia una capienza superiore alle 100 persone;
- l) la dotazione dei parcheggi nel caso la superficie utile del locale sia superiore ai 250 mq.

E' ammessa la rappresentanza, secondo le norme vigenti ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., il rappresentante dovrà presentare apposita istanza per ottenere specifica autorizzazione allegando atto da cui risulti il consenso del titolare e dovrà possedere gli stessi requisiti del titolare.

L'interessato dovrà aggiungere le ulteriori specificazioni ed allegare i documenti, eventualmente richiesti dall'apposito modello di domanda predisposto dall'ufficio competente in materia.

Art. 8 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E COMPLEMENTARI

All'interno di una sala giochi si può richiedere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che non deve superare il 25% della superficie dell'attività. Sono esclusi dalla superficie depositi, uffici e servizi, etc., e la somministrazione è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività.

All'interno dell'esercizio di sala giochi si può richiedere di effettuare musica solo con filodiffusione, presentando un'autodichiarazione nella quale si dichiara il rispetto delle norme vigenti sull'inquinamento acustico.

Non sono ammesse attività di intrattenimento mediante ascolto musica o forme di spettacolo.

Art. 9 - PRESCRIZIONI

E' fatto obbligo all'esercente:

- a) di attivare l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, la licenza, le tariffe, i regolamenti dei giochi e la tabella dei giochi non consentiti, vidimata dal Sindaco e rilasciata dal competente settore comunale;
- c) gli apparecchi ed i congegni installati devono essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti all'art. 110 del T.U.L.P.S., la cui installazione potrà avvenire nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2007;
- d) l'ingresso e la permanenza nelle aree separate specificamente per installazione di apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. è vietata ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree;
- e) gli apparecchi ed i congegni installati non possono essere installati all'esterno o fuori dalle aree destinate all'attività;
- f) di esercitare l'attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzioni incendi, fatta salva l'erogazione delle sanzioni relative alle norme violate.

Art. 10 - ORARI E MODALITA' DI ESERCIZI

Gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi vengono determinati dal Sindaco con apposita ordinanza.

Nella stessa ordinanza o con altri provvedimenti potranno essere adottate norme a tutela della pubblica quiete e sui limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno anche in considerazione delle stesse in complessi residenziali e dei periodo dell'anno.

Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di tenere esposti all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi vietati, nonché ogni altro documento previsto dalle normative vigenti.

Nel caso in cui il titolare della licenza interrompa l'attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi, deve dare comunicazione al Comune. Può essere chiesta la sospensione della licenza per un periodo massimo di mesi sei, dopo di che si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 11 - TRASFERIMENTO IN GESTIONE O IN PROPRIETA'

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento d'esecuzione.

Il subentrante può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver presentato la relativa comunicazione al Comune.

La comunicazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- documentazione comprovante l'atto di cessione o di affitto di azienda;
- copia dell'atto costitutivo, qualora il subentrante sia una società;
- originale della licenza preesistente.

Qualora entro sei mesi dalla data del trasferimento dell'azienda, l'interessato non inizi dell'attività, decade dal diritto di esercitarla.

Il suddetto termine può essere prorogato per comprovate cause di forza maggiore non imputabili all'interessato.

Art. 12 - DECADENZA SOSPENSIONE REVOCA DELLA LICENZA

Le licenze di cui all'art. 2 decadono:

- a) quando il titolare salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del suo rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a sei mesi;
- b) quanto il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio;
- c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non inizi l'attività entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha ottenuto la disponibilità dell'azienda, salvo comprovati motivi di forza maggiore.

Le licenze possono essere sospese:

- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
- b) nel caso in cui all'esercente siano elevati 2 (*due*) verbali amministrativi, nel corso di un anno, per inosservanza dell'orario o delle prescrizioni o delle eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché delle disposizioni previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2007. L'attività è sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni.

Le licenze possono essere revocate:

- a) quanto il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione della licenza o non ripristini i requisiti mancanti;
- b) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- c) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.

Art. 13 - ATTIVITA' DI BOWLING

Non sono disciplinati dal presente regolamento locali ove venga svolta esclusivamente l'attività del *bowling*, alle condizioni che detta attività sia esercitata con impianti costruiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Per l'esercizio dell'attività di *bowling* è comunque necessaria la licenza da rilasciarsi ai sensi degli artt. 68 e 86 del T.U.L.P.S. e dall'art. 123 del relativo regolamento di esecuzione.

I locali dove si intende svolgere l'attività devono possedere i seguenti requisiti:

- a) possesso dei requisiti previsti dal PRG e da altre norme in materia urbanistica;
- b) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature, alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi e norme acustiche;
- c) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie un numero superiore a 200 persone;
- d) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco, qualora il locale abbia una capienza superiore alle 100 persone;
- e) dotazione dei parcheggi nel caso la superficie utile del locale sia superiore ai 250 mq.;
- f) il locale dovrà essere dotato di due servizi igienici, con relativo antibagno, distinti per sesso e conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- g) il locale dovrà essere dotato di un'area attrezzata per il cambio delle scarpe del pubblico, distinta dalla sala di attesa e dotata di armadietti in misura non inferiore al doppio del numero delle piste da gioco;
- h) il locale potrà essere dotato di una sala di attesa, nella quale potranno essere installati videogiochi e altri apparecchi in misura non superiore al numero di 5 (cinque) apparecchi da intrattenimento;
- i) il locale dovrà possedere i requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 564/1992, ai sensi dell'art. 153 del R.D. 635/1940.

E' ammessa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Art. 14 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DIVERSI DALLE SALE GIOCHI

Per effetto della Legge n° 266/2005 non occorre più presentare richiesta per installare apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. (video giochi) quando i locali nei quali si intende installarli sono in possesso di una delle licenze rilasciate ai sensi dell'art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi) o ai sensi dell'art. 88 del TULPS (sale scommesse), i gestori hanno l'obbligo di richiedere la tabella dei giochi proibiti da appendere nel locale.

L'installazione di apparecchi per lo svolgimento di gioco lecito di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. è contingentata alla superficie e dovrà avvenire nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni del "D.M. 27/10/2003" (vedi tabella A). L'offerta di gioco complessiva non può riguardare i soli apparecchi dell'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., inoltre questi apparecchi non possono essere contigui ad altre tipologie di apparecchi.

L'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18.

Art. 15 - LICENZA ATTIVITA' DI SVAGO E GIOCHI PER BAMBINI

Non sono disciplinati dal presente regolamento I locali ove venga svolta esclusivamente l'attività con attrezzature di giochi per bambini, i locali non devono rispettare le distanze e superfici del presente regolamento, per l'esercizio delle suddette attività è comunque necessaria la licenza prevista dal T.U.L.P.S. e del relativo regolamento di esecuzione.

I locali dove si intende svolgere l'attività devono comunque possedere i seguenti requisiti:

- a) possesso dei requisiti previsti dal PRG e da altre norme in materia urbanistica;
- b) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature, alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi e norme acustiche;
- c) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone;
- d) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco, qualora il locale abbia una capienza superiore alle 100 persone;
- e) dotazione dei parcheggi nel caso la superficie del locale sia superiore ai 250 mq.

Il numero dei giochi viene stabilito in base alla superficie occupata dall'attrezzatura, in quanto si dovrà lasciare uno spazio per la circolazione delle persone. Dovrà essere presentata una planimetria in scala adeguata con la descrizione delle attrezzature utilizzate.

Le attrezzature devono essere collaudate e corrispondere alle normative UE.

Art. 16 – SANZIONI

Fermo restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli artt. 17/bis, 17/ter, 17/quater, 110 e 221 del T.U.L.P.S. Le altre violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 al un massimo di Euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del T.U.L.P.S., se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione, ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/91 è revocata.

Il titolare dell'esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro e con la chiusura dello stesso esercizio fino a 15 giorni.

ART. 17 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi di legge e dello Statuto comunale.

Tabella "A"

LIMITI INSTALLAZIONE VIDEOGIOCHI IN BAR, RISTORANTI, ALBERGHI, CIRCOLI PRIVATI (Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/10/2003)

Bar caffè ed esercizi similari (anche in circoli)	Minimo 15 mq sup. somm.	1 da 30 a 50 mq Sup. somm.	2	Minimo 100 mq sup. somm.	3 Minimo 150 mq sup. somm.	4	Non consentito un numero superiore a 4		
Ristorante ed esercizi similari (anche in circoli)	minimo 30 mq sup. somm.	1 da 60 a 100 mq sup. somm.	2	Minimo 200 sup. somm.	3 Oltre 300 sup. somm.	4	Non consentito un numero superiore a 4		
albergo ed esercizi similari	Minimo 20 camere	1 40 camere	2	60 camere	3 da 80 a 100 camere	4	200 camere	5 300 camere	Non consentito un numero superiore a 6
Stabilimenti balneari	Minimo 1000 mq sup. concession e demaniale	1 da 1000 a 2500 mq Sup. concession e	2	Minimo 2500 a 5000 mq sup. concession demaniale	3 Oltre 5000 mq sup. concessione demaniale	4	Non consentito un numero superiore a 4		

L'obbligo di una specifica licenza resta per gli esercizi commerciali che non hanno altra licenza di pubblica sicurezza e intendano installare apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S. L'installazione dovrà avvenire nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni del D.M. 27/10/2003.

Resta l'obbligo di presentare la richiesta in caso d'installazione di giochi leciti (freccette, biliardo, carambola, biliardino, ping-pong, etc) nei pubblici esercizi (bar, ristoranti) e circoli privati, diversi dai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., in aggiunta a quelli sopraccitati nei seguenti limiti:

- n° 3 apparecchi e congegni negli esercizi di bar, caffè ed esercizi similari;
- n° 2 apparecchi e congegni negli esercizi di ristorante, osterie, trattorie, ed esercizi similari;
- n° 3 apparecchi e congegni nei circoli privati;
- n° 5 apparecchi e congegni nelle agenzie di scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare della licenza ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.